



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FINANZE E PATRIMONIO

tel + 39 040 377 2010  
fax + 39 040 377 2381

finanze@regione.fvg.it  
finanze@certregione.fvg.it  
I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

CIRCOLARE n.4 /2019

**Allegato: 1**

Allegato alla Deliberazione

n. 3303 dd 31 ottobre 2000

Alla Direzione generale

Al Segretariato generale

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio stampa e comunicazione

All'Avvocatura della Regione

Alla Protezione civile della Regione

Al Servizio affari internazionali

Alla Agenzia delle Entrate - Direzione  
regionale FVG

Alle Direzioni centrali

**Inviata a mezzo PEC**

**OGGETTO: Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 2. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) nelle zone di svantaggio socio - economico <<B>> e <<C>> del territorio montano - Modifiche introdotte dall'art. 14, commi da 1 a 5, della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019**

Sommario: **1.** DISPOSIZIONI GENERALI – **2.** NORMATIVA DI RIFERIMENTO – **3.** SOGGETTI BENEFICIARI: 3.1 Requisiti soggettivi per i periodi di imposta antecedenti il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019; 3.2 Requisiti soggettivi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019; 3.3 L'estensione per i soggetti esercenti arti e professioni: peculiarità della nuova categoria di soggetti passivi IRAP ammessi al beneficio - **4.** REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA MISURA AGEVOLATIVA : 4.1 Requisiti oggettivi : l'ambito territoriale di applicazione; 4.2 Requisiti oggettivi: la ripartizione della base imponibile; 4.3 requisiti oggettivi: la ripartizione della base imponibile per gli

esercenti arti e professioni -**5.**CIRCOSTANZE OSTATIVE ALL'ACCESSO DELL'AGEVOLAZIONE – **6.**DECORRENZA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE: 6.1 *Esercizio in corso al 1° gennaio 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 gennaio 2018 compreso*; 6.2 *Esercizio in corso al 1° gennaio 2019* - **7.** RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAI REGOLAMENTI (UE) N. 1407/2013, N. 1408/2013 E N. 717/2013 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS" - **8.** ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI: 8.1 *Istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e obbligo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*; 8.2 *Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)* - **9.** CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO IN ZONE OMOGENEE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO.

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

Con la presente Circolare si provvede a disciplinare unitariamente le modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio – economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 14, commi da 1 a 5, della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 29 ( Legge di stabilità 2019) al vigente quadro normativo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 ( Legge finanziaria 2007) con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. La presente Circolare sostituisce pertanto integralmente la Circolare esplicativa del 28 gennaio 2016, n.2.

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **2.1 Normativa regionale**

- articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
- combinato disposto degli artt. 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- articolo 14, commi da 1 a 5, della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 29 ( Legge di stabilità 2019);
- articolo 10, commi 2 e 2bis della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti);

- articolo 5, comma 6, della Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26.

## **2.2 Normativa statale**

- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

## **2.3 Normativa europea**

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L 51 del 22 febbraio 2019)

- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014.

## **3. SOGGETTI BENEFICIARI**

### **3.1 Requisiti soggettivi per i periodi di imposta antecedenti il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019**

In ragione del regime agevolativo introdotto con l'articolo 2 della legge regionale 23

gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) a favore delle imprese collocate nelle zone di “svantaggio socio-economico” <<B>> e <<C>> del territorio montano, a decorrere dall'esercizio in corso all'1 gennaio 2008, hanno potuto beneficiare di una riduzione pari allo 0,92 per cento dell'aliquota IRAP vigente i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del richiamato decreto legislativo 446/1997, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, costituiti come:

- società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Circolare (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Circolare (CE) n.1453/2003 (*articolo 3 comma 1 **lettera a)** del decreto legislativo 446/1997 - lettera **a)** dell'articolo 73, c.1 **T.U.I.R.)**;*

- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (*articolo 3 comma 1 **lettera a)** del decreto legislativo 446/1997 - lettera **b)** dell'articolo 73, c.1 **T.U.I.R.)**;*

- società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)” e persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del predetto Testo Unico, ivi comprese, ai sensi del comma 1 del citato articolo 55, le imprese che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e c) oltre i limiti ivi stabiliti (*articolo 3 comma 1 **lettera b)** del decreto legislativo 446/1997*).

Si rammenta che, a decorrere dall'esercizio in corso all'1 gennaio 2016, in ragione della intervenuta abrogazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del richiamato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'introduzione della lettera c-bis) al comma 2 dell'articolo 3 del richiamato decreto, sono stati esclusi dall'ambito di applicazione del tributo IRAP:

- a) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

- b) le cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, (testo normativo abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ma si veda l'articolo 10, comma 6 del medesimo testo abrogativo),

nonché

c) le cooperative agricole e della piccola pesca e i loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

### **3.2 Requisiti soggettivi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019**

Con l'articolo 14, commi da 1 a 5, della legge regionale 29 gennaio 2018, n.29 ( Legge di stabilità 2019) il legislatore ha introdotto due rilevanti novità nel regime agevolativo previsto dall'articolo 2 della citata legge regionale 1/2007 a favore delle imprese operanti nelle zone di svantaggio socio – economico <<B>> e <<C>> del territorio montano in materia di IRAP, in ragione delle quali, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019:

a) vengono ricompresi, nella platea dei potenziali beneficiari dell'agevolazione, oltre ai soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 446/1997 di disciplina del tributo IRAP, anche i soggetti passivi IRAP, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, esercenti arti e professioni di cui alla lett. c) del richiamato art. 3, comma 1;

b) l'aliquota IRAP viene azzerata, e non più solo ridotta, a favore dei soggetti ammessi al beneficio in parola.

Nello specifico, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, possono beneficiare dell'azzeramento dell'aliquota IRAP i soggetti passivi IRAP residenti e non residenti nel territorio dello Stato, costituiti come:

- società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Circolare (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Circolare (CE) n.1453/2003 (*articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 446/1997 - lettera a) dell'articolo 73, c.1 T.U.I.R.*);

- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (*articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 446/1997 - lettera b) dell'articolo 73, c.1 T.U.I.R.*);

- società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)" e persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del predetto Testo Unico, ivi comprese, ai sensi del comma 1

del citato articolo 55, le imprese che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e c) oltre i limiti ivi stabiliti (*articolo 3 comma 1 **lettera b)** del decreto legislativo 446/1997*),

ed altresì,

- le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del richiamato Testo Unico (T.U.I.R.) esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del medesimo Testo Unico (T.U.I.R.) (*articolo 3, comma 1, **lettera c)** del decreto legislativo 446/1997*).

### **3.3 L'estensione per i soggetti esercenti arti e professioni: peculiarità della nuova categoria di soggetti passivi IRAP ammessi al beneficio**

Come anticipato, in ragione della modifica introdotta dalla legge di stabilità 2019, l'agevolazione prevista a favore delle imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano è stata estesa a coloro che esercitano arti e professioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/1997.

Fermo restando le categorie di soggetti passivi già contemplati dal legislatore regionale quali destinatari della agevolazione in parola, si ritiene opportuno, considerata la rilevanza della novità introdotta dal legislatore regionale, di approfondire i presupposti soggettivi per l'applicazione della misura agevolativa con riferimento a tale nuova categoria di beneficiari.

In via preliminare, è opportuno ricordare come, alla stregua della vigente normativa, l'esercizio di arti e professioni può avvenire tanto in forma associata che in forma individuale. Per quanto concerne l'esercizio in forma individuale, il presupposto impositivo si verifica quando viene esercitata, per professione abituale, ancorché non esclusiva, un'attività di lavoro autonomo diversa da quelle che producono reddito d'impresa disciplinate nel capo VI del T.U.I.R.. Le attività di lavoro autonomo prese in considerazione sono esclusivamente quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.. Non rilevano, quindi, agli effetti dell'applicazione dell'IRAP le altre attività di lavoro autonomo elencati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 53 del T.U.I.R.. Inoltre, non rilevano ai fini dell'IRAP i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l) del T.U.I.R., nonché quelle connesse all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla stessa lett. l) del comma 1 dell'articolo 67 del T.U.I.R..

Ai sensi dell'articolo 8 del citato D.lgs. 446/1997, per gli esercenti arti e professioni,

sopra indicati, la base imponibile IRAP è costituita dal valore della produzione netta dell'attività professionale o artistica esercitata ed è determinata dalla differenza fra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti l'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali ed immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Per quanto, invece, concerne l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917) esso è equiparato a quello delle società semplici dall'articolo 5, comma 3 del medesimo T.U.I.R. e, ai fini dell'applicazione del tributo IRAP, l'art. 8 del D.lgs. 446/1997 stabilisce che per esse, come per le persone fisiche e per le società semplici esercenti arti e professioni, il valore della produzione va determinato quale differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Pertanto, con riferimento alle associazioni di professionisti, equiparate dal legislatore alle società semplici, e quindi dotate di una sede legale, opereranno le comuni regole per la ripartizione della base imponibile in caso di più sedi operative, di cui all'art. 2, comma 2, ultimo inciso, della legge regionale 1/2007, in analogia con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, ultimo inciso, del D.lgs. 446/1997.

Laddove, invece, in luogo di un'associazione tra professionisti, sia stata costituita tra gli stessi una società in una delle forme previste dal codice civile, ivi comprese - nei limiti di quanto consentito dal vigente quadro normativo- le società di capitali, opereranno anche in tal caso le comuni regole che per le stesse vigono per la ripartizione della base imponibile in caso di più sedi operative.

#### **4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA MISURA AGEVOLATIVA**

##### **4.1 *Requisiti oggettivi : l'ambito territoriale di applicazione***

Fermo restando la diversa misura del beneficio in parola per i diversi periodi di imposta presi in considerazione (riduzione dell'aliquota IRAP vigente pari a zero a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019; riduzione pari allo 0,92 per cento dell'aliquota IRAP vigente, per i periodi di imposta precedenti), l'agevolazione compete ai soggetti sopra indicati

che realizzano il valore della produzione netta, determinato ai sensi del richiamato decreto legislativo 446/1997, nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano.

La suddivisione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico è contenuta nell'Allegato A della D.G.R. 31 ottobre 2000, n. 3303, riportato in calce alla presente Circolare.

Va tuttavia segnalato come, in aggiunta ai Comuni elencati nell'Allegato A citato, oggi sia ricompreso tra i territori classificabili come zona di svantaggio socio-economico <<C>> del territorio montano anche il Comune di Sappada/Plodn. Ed infatti, a decorrere dal 2018 tale Comune è stato aggregato alla Regione FVG in virtù della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti) ma non risulta inserito nella vigente delibera di classificazione, di cui all'Allegato A della D.G.R. 31 ottobre 2000, n. 3303 in quanto il documento è antecedente alla sua annessione.

Ciò nonostante, nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della Regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, di cui alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000, il legislatore regionale ha provveduto, già con l'articolo 10, comma 2, della citata L.R. 4/2018, a classificare in fascia <<C>> il Comune di Sappada/Plodn, e ha altresì inserito lo stesso nel comprensorio montano corrispondente alla Zona omogenea della Carnia, di cui all'Allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

Successivamente, in ragione dell'introduzione del comma 2bis al citato articolo 10 della L.R. 4/2018 (aggiunto dall'articolo 3, comma 1, L.R. 12/2018), il legislatore ha altresì stabilito che - a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2018 - tale classificazione rileva sia ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), istitutiva dell'agevolazione Irap di cui alla presente Circolare, sia ai fini dell'accesso a qualunque diversa disposizione di legge regionale che preveda agevolazioni in materia di IRAP in base alla classificazione del territorio montano della Regione.

Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018, anche le imprese collocate nel territorio del Comune di Sappada /Plodn hanno potuto beneficiare della riduzione di aliquota pari allo 0,92 per cento dell'aliquota IRAP vigente destinata ai

soggetti IRAP operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, e beneficiano oggi della medesima agevolazione secondo il regime previsto a decorrere dall'1 gennaio 2019.

#### **4.2 Requisiti oggettivi: la ripartizione della base imponibile**

Per quanto concerne l'individuazione dei criteri che regolano, sotto il profilo oggettivo, l'applicazione della misura agevolativa nelle diverse modalità in cui si esplica l'attività produttiva, è necessario operare talune distinzioni:

a) laddove il soggetto realizzi il valore della produzione esclusivamente all'interno delle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano, il beneficio in parola trova applicazione con riferimento all'intero valore della produzione realizzato, nelle diverse misure vigenti per i periodi sopra richiamati;

b) laddove il soggetto realizzi parte della produzione anche al di fuori delle zone <<B>> e <<C>>, e in tutti gli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ovunque collocati sia presente personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro - addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, il beneficio in parola trova applicazione con riferimento al solo valore della produzione netta realizzato nelle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano. A tal fine, il valore della produzione riferibile alle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato, addetto da almeno tre mesi negli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse collocate nelle medesime zone <<B>> e <<C>> del territorio montano, così come stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 1/2007, in analogia con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, ultimo inciso, del D.lgs. 446/1997, per la ripartizione della base imponibile IRAP tra più regioni.

Ad esempio, se l'imprenditore Tizio, residente o meno in Italia, realizza un valore della produzione netta a Padova, a Gorizia e a Socchieve, applicherà l'aliquota agevolata unicamente al valore della produzione netta realizzato a Socchieve, zona <<C>> del territorio montano, determinato utilizzando il criterio retributivo sopra delineato.

Con riferimento, invece, alle banche, agli altri enti e alle società finanziarie e alle imprese di assicurazione, il valore della produzione netta è determinato in proporzione,

rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle suddette zone di svantaggio socio-economico;

c) laddove il soggetto abbia eletto domicilio fiscale nei territori collocati all'interno delle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano e realizzi parte della produzione anche al di fuori delle zone di svantaggio socio economico, ma in queste ultime non risulti impiegato personale per almeno tre mesi, trova applicazione l'articolo 2, comma 2, ultimo inciso, della richiamata legge regionale 1/2007, ai sensi del quale - in analogia con quanto previsto dall'art. 4 comma 2, ultimo inciso, del decreto legislativo n. 446/1997 - si considera prodotto nelle suddette zone di svantaggio socio-economico anche il valore della produzione netta realizzato al di fuori di esse in assenza di personale impiegato da almeno tre mesi

Ad esempio: se l'imprenditore Tizio ha eletto domicilio fiscale a Socchieve - territorio ricompreso nella zona <<C>> del territorio montano - e lo stesso realizza un valore della produzione netta sia a Socchieve che a Padova ma in quest'ultima ciò avviene senza l'impiego di personale per almeno tre mesi, il valore della produzione realizzato a Padova senza personale deve considerarsi prodotto (in conformità delle disposizioni richiamate) nel territorio in cui il soggetto è domiciliato;

d) specularmente, laddove invece il soggetto non abbia eletto domicilio fiscale nei territori rientranti nelle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano e in essi realizzi parte della sua produzione senza l'impiego di personale per almeno tre mesi, in forza dei richiamati principi di cui al comma 2, ultimo inciso dell'articolo 2 della L.R. 1/2007, il valore della produzione realizzato nelle zone di svantaggio socio-economico si riterrà prodotto nel territorio ove il soggetto passivo è domiciliato e pertanto non potrà beneficiare in alcun modo, neppure pro-quota, della misura agevolativa in parola.

A margine, in merito alla ripartizione della base imponibile, si ritiene opportuno richiamare le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze con la Circolare n. 141 del 4 giugno 1998 in sede di prima applicazione del tributo IRAP: in diversi passaggi di tale documento si precisa che la condizione di "operatività" dei diversi stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse che rilevano ai fini della ripartizione territoriale della base imponibile IRAP è soddisfatta laddove detti immobili siano effettivamente operativi, escludendo la Circolare medesima che tale condizione sia soddisfatta in caso contrario.

### **4.3 Requisiti oggettivi: la ripartizione della base imponibile per gli esercenti arti e professioni**

Con riferimento al soggetto esercente l'arte o professione in forma individuale, per le ipotesi di attività esercitata al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, si richiamano i principi sopra esposti, enunciati dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 1/2007,.

Nello specifico:

a) laddove l'attività sia esercitata sia al di fuori che all'interno delle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, con l'impiego di personale ovvero di collaboratori per almeno 3 mesi, si procederà alla ripartizione della base imponibile secondo le modalità sopra richiamate, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L.R. 1/2007, in proporzione alle retribuzioni spettanti al personale impiegato in ciascuno di essi;

b) laddove l'attività sia esercitata sia al di fuori che all'interno delle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano senza l'impiego di personale dipendente per almeno 3 mesi, ma nelle zone di svantaggio socio-economico sia stato stabilito il domicilio fiscale, prevarrà la condizione descritta nell'ultimo inciso del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 1/2007 e pertanto, in assenza della condizione che consente di procedere al riparto, si considera prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico, ove è eletto il domicilio fiscale, anche il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori di esse;

c) laddove l'esercente arte o professione in forma individuale abbia eletto il domicilio fiscale nelle zone di svantaggio socio-economico e realizzi il valore della produzione esclusivamente al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> senza l'impiego di personale dipendente per almeno tre mesi, opera anche in tal caso la condizione descritta nell'ultimo inciso del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 1/2007 e pertanto, in assenza della condizione che consente di procedere al riparto, si considera prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico, ove è eletto il domicilio fiscale, anche il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori di esse;

A margine e al solo scopo di contribuire al corretto inquadramento dei presupposti di fatto e di diritto che rilevano in sede di ripartizione della base imponibile IRAP, si richiama l'attenzione sulla netta distinzione che deve operarsi tra il concetto di "*domicilio professionale*",

che interessa taluno dei soggetti passivi IRAP esercenti arti e professioni, e quello di “domicilio fiscale”.

Nello specifico, il “*domicilio professionale*” rappresenta il luogo ove il professionista ha costituito la sede principale dei suoi affari ed interessi (art 43 c.c.) ed esercita in modo stabile e continuativo la propria attività. Il “*domicilio professionale*” è denunciato dal professionista in sede di iscrizione all’Albo professionale ed è verificabile ad opera del Consiglio dell’Ordine competente, sulla base di elementi oggettivi quali frequenza e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari e non necessariamente deve essere coincidente con il luogo di residenza. Ed infatti, ai sensi di quanto previsto all’articolo 16 della Legge comunitaria 21 dicembre 1999 n.526, entrata in vigore il 14 novembre 2000, il domicilio professionale è equiparato alla residenza al fine dell’iscrizione e mantenimento in albi, elenchi e registri professionali. Esiste quindi la facoltà di avvalersi del “*domicilio professionale*” come criterio alternativo alla residenza anagrafica per l’iscrizione agli albi professionali. Il “*domicilio professionale*” va identificato con lo studio professionale, essendo questo in linea di principio il luogo nel quale il professionista ha stabilito la sede dei propri affari e interessi. Chi trasferisce quindi il “*domicilio professionale*”, ha l’obbligo di trasferire anche l’iscrizione all’albo del luogo dove lavora, ma non è obbligatorio trasferire anche la residenza poiché non vi è obbligo di coincidenza tra quest’ultima e il “*domicilio professionale*”.

Al contrario, si rammenta che per il professionista vige l’obbligo della corrispondenza tra il domicilio fiscale e la residenza anagrafica e vi è dunque – in genere - coincidenza assoluta tra i medesimi, tranne nell’ipotesi in cui la stessa Amministrazione finanziaria abbia stabilito che il domicilio fiscale del contribuente è posto nel Comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività oppure, in considerazione di particolari circostanze, la stessa Amministrazione finanziaria abbia consentito al contribuente, a seguito di motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un Comune diverso da quello di residenza.

## **5. CIRCOSTANZE OSTATIVE ALL’ACCESSO DELL’AGEVOLAZIONE**

In considerazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 6, della Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, si rammenta che a decorrere

dall'entrata in vigore della L.R. 26/2017 medesima (ovvero a far data dal 3 agosto 2017) non è consentito l'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati (ivi comprese, dunque, le vigenti agevolazioni in materia di IRAP) da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento laddove nei locali ove si esercitano tali attività vengano installati apparecchi per il gioco lecito, costituendo tale condizione requisito essenziale per l'accesso. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della richiamata L.R. 26/2017 tale requisito non ha trovato applicazione per i procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali comunque denominati, in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (cioè il 3 agosto 2017).

## **6. DECORRENZA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE**

### ***6.1 Esercizio in corso al 1° gennaio 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 gennaio 2018 compreso***

L'agevolazione introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007 dalla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 2, di cui alla presente Circolare, ha trovato applicazione nella misura originariamente prevista sino al periodo di esercizio in corso al 31 dicembre 2018 compreso.

Nello specifico, con riferimento a tali periodi di imposta, la riduzione dell'aliquota IRAP di base di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, in combinato disposto con l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 da applicare al valore della produzione netta realizzato dalle imprese nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, è stata pari allo 0,92 per cento, tenuto conto, come sopra evidenziato, dell'intervenuta abrogazione - a far data dall'esercizio in corso all'1 gennaio 2016 - della lettera d), comma 1, articolo 3 del richiamato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'introduzione della lettera c-bis) al comma 2 dell'articolo 3 del richiamato decreto, e quindi dell'esclusione dal tributo IRAP dei soggetti esercenti una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 T.U.I.R., delle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227/2001 nonché delle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973.

Al contempo è opportuno rilevare come, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della

richiamata legge regionale 2/2006, la riduzione di aliquota IRAP vigente sino al periodo di imposta 2018 compreso, di cui alla presente Circolare, non risultava cumulabile con le altre riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale, fatta eccezione per l'agevolazione di cui all'articolo 8bis, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificata dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, la quale prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018, l'applicazione di una riduzione dello 0,92 per cento della vigente aliquota IRAP a favore degli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Tuttavia, la cumulabilità di riduzioni riconducibili a **codici aliquota** diversi, nel Modello IRAP, ma riferibili e concorrenti su un'unica base imponibile (sullo stesso valore della produzione deve infatti applicarsi una riduzione di aliquota data dalla somma di due distinte riduzioni previste da disposizioni normative diverse) potrebbe costituire una difficoltà laddove debba essere rappresentata in sede di compilazione del Modello medesimo. Tale Modello richiede, infatti, che vengano esposti taluni dati sulle agevolazioni fiscali fruite e, a decorrere dal Modello IRAP 2019, anche talune informazioni inerenti agli Aiuti di Stato conseguiti nel periodo di imposta di riferimento (cui è dedicata un apposita SEZIONE XVIII all'interno del QUADRO IS).

In considerazione di ciò, e del regime agevolativo previsto dalla previgente normativa ancora per il periodo di imposta 2018 per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio economico <<B>> e <<C>> del territorio montano (riduzione dello 0,92 per cento dell'aliquota IRAP vigente), si ritiene opportuno, con riferimento al periodo di imposta 2018 (ovvero l'ultimo periodo di vigenza dell'aliquota ridotta, prima dell'azzeramento della medesima con l'esercizio 2019), fornire taluni chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della Dichiarazione IRAP 2019 (anno di imposta 2018) per i casi in cui il contribuente ritenga di avvalersi di tale prerogativa.

Nello specifico:

- in corrispondenza della SEZIONE I del QUADRO IR del Modello di Dichiarazione IRAP 2019, laddove alla **colonna 6** deve essere indicato il codice aliquota, va riportato il **codice "XX"**. Ed

infatti, non potendo indicare entrambi i codici aliquota delle riduzioni applicate, e non potendone indicare uno solo, perché non riconducibile la riduzione fruita in esclusiva a nessuna delle due ma alla loro somma, si fa riferimento a quanto previsto dalle stesse Istruzioni fornite con il suddetto Modello di Dichiarazione 2019, in calce all'Allegato contenente l'ELENCO DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E RELATIVA CODIFICA, ove è scritto che << Per tutte le regioni il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella>>;

- sempre nella medesima SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 7**, ove deve essere indicato il valore dell'aliquota applicata al valore della produzione specificato nella precedente colonna 2, va indicato il valore ridotto che risulta per effetto del cumulo delle due riduzioni applicate: nella fattispecie, poiché la riduzione prevista per le imprese collocate nelle zone di svantaggio socio economico <<B>> e <<C>> del territorio montano era sino al periodo di imposta 2018 pari allo 0,92, e quella prevista per la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito è pari allo 0,92 per cento, la riduzione complessiva dell'aliquota ordinaria è pari all'1,84 per cento. Pertanto, laddove, ad esempio, debba trovare applicazione l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, il valore da indicare nella **colonna 7**, come aliquota applicata al valore della produzione, sarà pari a 2,06 per cento;

- sempre nella medesima SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 8**, ove deve essere riportato il valore dell'imposta lorda, deve essere indicato l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota così come determinata per la contestuale applicazione delle due agevolazioni.

Per esemplificare: laddove il valore della base imponibile sia pari a € 100.000,00 e l'aliquota da applicare sia quella ordinaria pari al 3,9 per cento, l'applicazione della riduzione pari all'1,84 per cento porterebbe ad applicare un'aliquota del 2,06 per cento, che corrisponderebbe a un'imposta lorda di € 2.060,00: questo sarebbe l'importo da indicare nella colonna 8;

- infine, in considerazione del fatto che a decorrere dalla Dichiarazione IRAP 2019 (anno di imposta 2018) è obbligatoria la compilazione di un'ulteriore SEZIONE XVIII in corrispondenza del QUADRO IS, dedicata agli AIUTI DI STATO concessi, e poiché i contenuti di tale quadro sono informaticamente riconnessi ai codici aliquota degli aiuti fiscali applicati da ciascuna singola Regione, riportati nel QUADRO IR, ecco che l'inserimento del **codice "XX"** in corrispondenza della **colonna 6** introduce una "anomalia" in quanto tale codificazione non è riconducibile dal sistema informatico a nessuno dei codici individuati nel richiamato ELENCO

DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E RELATIVA CODIFICA. Per tale ragione, allo scopo di esporre correttamente l'aiuto de minimis fruito e rendere dunque una Dichiarazione IRAP formalmente corretta, è necessario che, laddove – come nel caso di specie - il contribuente inserisca il **codice "XX"** per fruire di agevolazioni fiscali integranti un aiuto di Stato (in regime "de minimis" nel caso dell'agevolazione in argomento) non altrimenti individuabile, lo stesso si premuri di compilare la SEZIONE XVIII del QUADRO IS secondo le seguenti modalità:

a) per ciascuna manovra agevolativa, riconducibile a leggi regionali diverse, occorrerà compilare un distinto rigo IS201, utilizzando un **modulo** per ogni rigo compilato, analogamente a quanto previsto dalle Istruzioni allegate alla Dichiarazione IRAP 2019 per la compilazione della SEZIONE XVIII in riferimento all'ipotesi di aiuti diversi;

b) nel primo modulo della SEZIONE XVIII, verranno riportati i dati relativi all'agevolazione prevista per la disinstallazione degli apparecchi per il gioco lecito e pertanto nella **colonna 1**, ove deve essere inserito il codice identificativo presente nella **TABELLA AIUTI DI STATO "REGIONALI /PROVINCIALI"** contenuta nelle Istruzioni della DICHIARAZIONE IRAP 2019, va riportato il **codice aiuto** relativo all'articolo 8bis, comma 2, L.R. 1/2014, corrispondente al **codice 208**, mentre nel **modulo** successivo dovranno, invece, essere riportati i dati relativi alla seconda manovra regionale prescelta, individuando nella suddetta tabella il codice aiuto corrispondente. Nel caso di specie, dunque, nel secondo modulo dovrà essere indicato il **codice 203**, corrispondente alla agevolazione prevista per le imprese che operano nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, di cui alla presente Circolare.

Tale sequenza è dettata dalla necessità di dare risalto, in sede di predisposizione della Dichiarazione IRAP, alla manovra cui il legislatore, in via eccezionale, consente di abbinare una delle ulteriori agevolazioni fiscali applicabili sul territorio regionale, e che motiva l'inserimento del **codice "XX"** nella **colonna 6**, della SEZIONE I del QUADRO IR.

## **6.2 Esercizio in corso al 1° gennaio 2019.**

Come anticipato, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, in ragione delle modifiche apportate dal legislatore con l'articolo 14, commi da 1 a 5, della legge regionale 29 gennaio 2018, n.29 (Legge di stabilità 2019), le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio – economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come sopra individuate, applicano al valore della produzione netta riferibile alle zone medesime, l'aliquota IRAP ridotta

a zero. Inoltre, intervenendo il legislatore regionale della Stabilità 2019 sul comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 1/2007, è stato altresì stabilito che di tale modifica possa tenersi conto già in sede di determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019, assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.

Si rappresenta, per completezza di esposizione, che, al fine di uniformare la disciplina agevolativa per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, si è provveduto altresì, in ragione dell'articolo 14, comma 3, della L.R. 29/2018 richiamata, alla modifica delle disposizioni contenute al comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n.1, relative alle agevolazioni IRAP dedicate alle nuove imprese artigiane: nello specifico, attualmente tale misura agevolativa prevede - a decorrere dall'esercizio in corso all'1 gennaio 2019 - una riduzione pari allo 0,73 della aliquota ordinaria per tutte le nuove imprese artigiane insediate che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (AIA), per un massimo di cinque periodi di imposta, risultando abrogata la disposizione che prevedeva una agevolazione di maggior favore per le imprese artigiane collocate nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, in quanto superata dal nuovo regime introdotto per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, di cui alla presente Circolare.

## **7. RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAI REGOLAMENTI (UE) N. 1407/2013, N. 1408/2013 E N. 717/2013 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"**

Come stabilito dall'articolo 2, comma 4 della citata legge regionale 1/2007, la riduzione di aliquota IRAP con esso introdotta si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

Nello specifico, trovano applicazione per la misura agevolativa in parola i richiamati:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), come

modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L 51 del 22 febbraio 2019) per quanta parte di esso, dopo l'abrogazione della lettera d), comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 446/1997 e l'introduzione della lettera c-bis) al comma 2 dell'articolo 3 medesimo, trova applicazione nei confronti delle imprese agricole soggette al tributo IRAP e dunque ammesse alla fruizione delle agevolazioni di cui alla presente Circolare;

- Regolamento (UE) n. 717/2014, di disciplina degli aiuti "de minimis" relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, per quanta parte di esso trova applicazione, dopo l'introduzione della lettera c-bis) al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 446/1997, nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP e dunque ammesse alla fruizione delle agevolazioni di cui alla presente Circolare;

Secondo quanto precisato dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti, le seguenti soglie massime:

- Euro 200.000 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il medesimo regolamento prevede una soglia massima pari a Euro 100.000 per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- Euro 20.000 ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L 51 del 22 febbraio 2019) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Il medesimo regolamento stabilisce che, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3bis, la soglia massima di aiuto è pari ad Euro 25.000 nell'arco di tre esercizio finanziari;
- Euro 30.000, ai sensi del Regolamento (UE) n.717/2014 per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Con riferimento invece alle modalità di computo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime "de minimis" , si richiama l'attenzione sulla nuova disciplina di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico

31 maggio 2017, n.15, che ha introdotto il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", ai sensi del quale gli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento a tale tipologia di aiuti va rilevato come il legislatore statale abbia disposto che, per il calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis", il Registro nazionale aiuti utilizzi, quale data di concessione, quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

Si segnala come, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 10, il legislatore statale ha stabilito che l'impossibilità di registrazione dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis", determina l'illegittimità della fruizione.

Infine e in via ulteriore, si rappresenta che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali sopra indicati, in considerazione di quanto disposto nei regolamenti (UE) sopra richiamati, tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica. Ne consegue che, per verificare il rispetto di ciascuno dei massimali sopra citati, occorre considerare non solo gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco dei tre esercizi finanziari all'impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, ma anche quelli concessi a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro.

La definizione di "impresa unica" è fornita dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 717/2014 e ai sensi di quanto ivi previsto per <<impresa unica>> deve intendersi l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un

contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

## **8. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI**

### ***8.1 Istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e obbligo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà***

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti "de minimis".

L'articolo 52 prevede che l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia dal 12 agosto 2017.

Il predetto Regolamento di cui al D.M. 115/2017 distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell'articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti modalità di

registrazione dell'aiuto.

Nello specifico, a norma dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 115/2017, gli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati (nel cui ambito si ascrivono le agevolazioni IRAP di cui alla presente Circolare) si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e per il calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis" il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

Il comma 4 dell'articolo 10 del D.M. 115/2017 stabilisce, inoltre, che l'impossibilità di registrazione dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis", determina l'illegittimità della fruizione.

Il legislatore ha previsto che tale nuovo regime si applichi con riferimento agli aiuti fiscali **i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018** ( articolo 10, comma 2 del Regolamento).

In conformità, poi, con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, del richiamato decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.15, è previsto che a decorrere dalla data del 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avvenga esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Pertanto, sulla scorta di quanto stabilito dal citato articolo 14, comma 6, sino alla data del 1° luglio 2020 i soggetti che applicano le agevolazioni di cui alla presente Circolare sono tenuti a presentare, ai fini della verifica del rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti comunitari, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari entro il termine previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,

comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo 446/1997.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1 è presentata esclusivamente in via telematica, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

In conseguenza di quanto premesso, a far data dal 2 luglio 2020 i soggetti beneficiari della agevolazione in parola sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari.

## **8.2 Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)**

All'atto della compilazione del modello IRAP, relativo al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione, i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota devono indicare nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia Giulia "07", il codice aliquota attribuito alla riduzione dell'aliquota IRAP in oggetto per ciascuna tipologia di soggetto passivo, così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

## **9. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO IN ZONE OMOGENEE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO**

Ai fini della corretta individuazione delle zone di svantaggio socio - economico del territorio montano (così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000), si riporta di seguito l'allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000, contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio - economico.

Come anticipato, vanno tuttavia ricompresi nell'ambito di applicazione della misura

agevolativa in parola anche i soggetti operanti nel Comune di Sappada/Plodn, nonostante lo stesso non figuri nel richiamato Allegato A in ragione della recente acquisizione al territorio della Regione FVG, disposta dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).

IL RAGIONIERE GENERALE

Paolo Viola

Firmato digitalmente

ALLEGATO 1

Allegato (A)

Comune, provincia e relativa zona di classificazione			Centri abitati riclassificati in zona "B"	Centri abitati riclassificati in zona "C"
Arba	PN	A		
Artegna *	UD	A		
Aviano	PN	A		Busa di Villotta e Collalto.
Budoia	PN	A		
Caneva *	PN	A		La Crosetta.
Capriva del Friuli *	GO	A		
Cividale del Friuli *	UD	A		
Cormons *	GO	A		
Doberdò del Lago	GO	A		
Dolegna del Collio	GO	A		
Duino-Aurisina	TS	A		
Faedis *	UD	A		Canebola e Valle.
Fogliano Redipuglia *	GO	A		
Gemona del Friuli *	UD	A		
Gorizia *	GO	A		
Magnano in Riviera *	UD	A		
Maniago	PN	A		
Monfalcone *	GO	A		
Monrupino	TS	A	Zolla.	
Montereale ValCellina	PN	A		
Mossa *	GO	A		
Polcenigo	PN	A	Mezzomonte.	
Povoletto *	UD	A		
Ronchi Dei Legionari *	GO	A		
S. Dorligo della Valle *	TS	A	Grozzana e Pesek di Grozzana.	
S. Floriano del Collio	GO	A		
S. Lorenzo Isontino *	GO	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana.	Costa.
Sagrado	GO	A		
Savogna d'Isonzo	GO	A		
Sequals *	PN	A		
Sgonico	TS	A		
Tarcento *	UD	A	Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau.	

Tolmezzo	UD	A		Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso.
Torreano	UD	A		Masarolis, Reant e Tamoris.
Trieste *	TS	A		
Vajont	PN	A		
Vivaro	PN	A		
Amaro	UD	B		
Attimis	UD	B		Porzus, Subit e Cancellier.
Bordano	UD	B		
Castelnovo del Friuli	PN	B		
Cavasso Nuovo	PN	B		
Cavazzo Carnico	UD	B		
Enemonzo	UD	B		Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza.
Fanna	PN	B		
Forgaria nel Friuli	UD	B		Monteprat.
Meduno	PN	B		
Nimis *	UD	B		Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo.
Pinzano al Tagliamento *	PN	B		
Prepotto	UD	B		Castelmonte.
Raveo	UD	B		Raveo.
San Leonardo	UD	B		Iainich.
Trasaghis	UD	B		
Travesio	PN	B		
Venzona	UD	B		
Villa Santina	UD	B		
Zuglio	UD	B		Fielis e Sezza.
Ampezzo	UD	C		
Andreis	PN	C		
Arta Terme	UD	C		
Barcis	PN	C		
Cercivento	UD	C		
Chiusaforte	UD	C		
Cimolais	PN	C		
Claut	PN	C		
Clauzetto	PN	C		
Comeglians	UD	C		
Dogna	UD	C		
Drenchia	UD	C		
Erto e Casso	PN	C		
Forni Avoltri	UD	C		

Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanico	PN	C		
Grimacco	UD	C		
Lauco	UD	C		
Ligosullo	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto-Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Montenars	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravaschetto	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		
Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		
Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Carnico	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

Legenda:

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.

\* Comune parzialmente montano (Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 29 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 1982 n. 0466/Pres.).

IL VICEPRESIDENTE  
f.to Ciani

IL SEGRETARIO  
f.to Bellarosa